



COMUNE DI LENOLA

PROVINCIA DI LATINA
Medaglia d'Oro al Merito Civile

Prot. N. 3922 del 03.05.2020

ORDINANZA N. 09 del 03.05.2020

OGGETTO: MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – ORARI RIAPERTURA ATTIVITA' COMMERCIALI DI CUI AL DPCM 26 APRILE 2020 E ALL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 30 APRILE 2020, N° Z00037.

IL SINDACO

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, laddove si disciplina l'avvio della fase di transizione successiva al cosiddetto lockdown;

VISTE

- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00010 del 17 marzo 2020 recante: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica"
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00011 del 18 marzo 2020 recante: Modifiche e integrazioni all'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 17 marzo 2020, n. Z00010, recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00026 del 13 aprile 2020 recante: Modifica e Integrazione all'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 17 marzo 2020, n. Z00010, recante Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, integrata e modificata dall'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 18 marzo 2020, n. Z00011, recante "Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica"

PRESO ATTO che con le disposizioni contenute nell'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00026 del 13 aprile 2020 si disponeva la proroga al 3 maggio 2020 dell'efficacia delle Ordinanze n. Z00010 e n. Z00011;

VISTI gli artt. 50 comma 5 e 54 comma 4 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale;

VISTO il dlgs 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art. 117 (interventi d'urgenza), sancisce che "1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

VISTA l'Ordinanza N. Z00037 del 30/04/2020 del Presidente della Regione Lazio, avente ad oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica" con la quale si dispone che i Sindaci adottino provvedimenti atti a programmare "fasce orarie dei servizi urbani e delle attività commerciali allo scopo di coordinare e armonizzare i flussi di carico del trasporto pubblico e decongestionare i picchi di utilizzo nei cosiddetti orari di punta, con previsione di chiusura delle attività commerciali non oltre le ore 21:30, fatta esclusione delle farmacie, parafarmacie, aree di servizio e pubblici esercizi per attività di asporto";

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi delle norme tutte sopra richiamate;

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa, qui integralmente richiamate, stante le ragioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica, dal 04 maggio 2020 e fino a diversa disposizione, ferme restando le misure statali e regionali vigenti, su tutto il territorio comunale:

1- per le attività commerciali di cui agli Allegati 1 e 2, del DPCM 26 aprile 2020, i limiti orari di apertura al pubblico sono fissati dalle ore 7.00 alle ore 21.30 dal lunedì al sabato e dalle ore 7.00 alle ore 15.00 nelle giornate di domenica e festivi, fatta eccezione delle farmacie, delle parafarmacie, aree di servizio;

2- Gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande e quelle di attività artigianali quali, a titolo esemplificativo bar, pub, ristoranti, rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio, paninoteche ecc. che ai sensi del DPCM 26 aprile 2020 possono svolgere vendita da asporto osservano il seguente orario massimo di apertura al pubblico: dalle 06.00 alle ore 23.00, anche nelle domeniche e festivi.

3- Nell'ambito dei limiti suddetti ogni esercente determina il proprio orario di apertura al pubblico;

4- I servizi di ristorazione di cui al punto 2 dovranno svolgere l'attività nel rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sanitaria, con particolare riferimento alle misure di sanificazione dei locali, dispositivi di protezione individuali per i lavoratori e distanziamento interpersonale previste dal DPCM 26 aprile 2020 e relativi allegati;

5- Sono fatte salve tutte le disposizioni regionali e nazionali in materia;

DEMANDA

Alle forze dell'ordine i controlli relativi alla corretta osservanza delle presenti disposizioni.

INFORMA

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Lazio Sezione di Latina nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

DISPONE

che la presente Ordinanza venga:

- Pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Lenola;
- Comunicata a: Prefettura di Latina; Commissariato di P.S. di Fondi; Questura di Latina; Stazioni dei Carabinieri di Lenola; Comando di Polizia Locale; C.O.C. Lenola;

Lenola 03.05.2020





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Allegato 1 Commercio al dettaglio

Ipermercati

Supermercati

Discount di alimentari

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

Farmacie

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria

Commercio al dettaglio di libri

Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati

Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Allegato 2 Servizi per la persona

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

Attività delle lavanderie industriali

Altre lavanderie, tintorie

Servizi di pompe funebri e attività connesse